

Sentenza n° 258/2015.

Cron 4241/015.

N. 593 e 594 2014 Vol. Giur.

defe 8181/015.

dequato 11/9/015.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA
VALLE D'AOSTA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dr. Stefano Scovazzo
dr. Roberta Vicini
dr. Michele Termine
dr. Ermelinda Bertini

Presidente rel.
Giudice
Giudice on.
Giudice on.

letti gli atti relativi alle minori

[redacted] a [redacted] il [redacted].09

e

[redacted] n. a [redacted] il [redacted].11

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Conclusioni:

Per la ricorrente [redacted]: "...pronunciare l'adozione della minore [redacted]
[redacted]...da parte di [redacted]...disponendo che la minore acquisti il
cognome dell'adottante e lo ponga al proprio. Ordinando al competente ufficio di
Stato Civile le prescritte annotazioni..."

Per la ricorrente [redacted]: "...pronunciare l'adozione della minore
[redacted]...da parte di [redacted]...disponendo che la minore
acquisti il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio. Ordinando al competente
ufficio di Stato Civile le prescritte annotazioni..."

Il PM ha espresso parere contrario all'accoglimento di ciascun ricorso ex art. 44 lett.
D) l.184/83 "...poiché la 'constatata impossibilità di un affidamento preadottivo' è
circostanza del tutto estranea alla situazione di fatto vissuta dalla minore": si è invece
pronunziato favorevolmente sull'accoglimento di ciascun ricorso ex art. 44 lett. B)
l.184/83 ritenendo tale norma applicabile "...anche nell'ipotesi in cui l'adottante sia
anche solo il convivente, diversamente infatti si determinerebbe una disparità di
trattamento ingiustificata con minori conviventi in una famiglia sposata oltre che
discriminatoria se motivata esclusivamente in ragione dello stesso sesso dei
conviventi...laddove si ritenesse di non aderire a tale interpretazione estensiva ...si
richiede di voler sollevare innanzi alla Corte Costituzionale ...l'eccezione di

incostituzionalità nella parte in cui limita il diritto all'adozione solo al coniuge del genitore e non anche al convivente..."

In fatto

In data 10.11.14 le signore Daniela Vasselli e S. [redacted] depositavano distinti ricorsi con i quali ciascuna chiedeva di adottare la figlia dell'altra, ai sensi dell'art. 44 lett. D) l.184/83.

Esponevano le ricorrenti:

- di convivere dal 2007, e di aver contratto matrimonio in Danimarca in data 8.8.14;
- di aver ciascuna generato una figlia in costanza di rapporto di convivenza (in data 20.3.99 nasceva [redacted], figlia biologica di S. [redacted]; in data 14.11.11 nasceva [redacted], figlia di Daniela Vasselli);
- che ciascuna aveva seguito da presso la gravidanza dell'altra, e che la gestione profondamente condivisa del ruolo genitoriale nei confronti delle due minori aveva fatto sì che entrambe chiamassero esse ricorrenti "mamma";
- che la realtà affettiva delle minori, mostrata dai loro disegni infantili, era quella di una famiglia composta da due mamme e da due sorelline;
- che la stabilità fattuale ed affettiva del nucleo era declinata da diversi e tutti univoci indici;
- di avere una stabile situazione lavorativa, e di intrattenere rapporti bancari comuni;
- che la richiesta pronunzia di adozione ex art. 44 lett. D) della legge 184/83 non era che una ratifica e una formalizzazione dell'esistente;
- che la circostanza che le minori non versino in stato di abbandono non poteva dirsi di ostacolo, come ritenuto da alcune sentenze di merito e, da ultimo, dall'opinione del Tribunale per i Minorenni di Roma con la sentenza 30.7.14, che aveva accolto una domanda ex art. 44 lett. D) l. cit., a fronte di una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui ai ricorsi di esse esponenti, dando dirimente rilievo a quanto imposto dall'art. 57 n. 2 l.cit. che impone al Tribunale di verificare se l'adozione ex art. 44 "realizza il preminente interesse del minore";
- che nessun ostacolo alla pronunzia di adozione poteva provenire dalla omogenitorialità proposta dalla fattispecie.

Le ricorrenti venivano sentite il data 22.1.15, e ribadivano quanto in ricorso espresso; la loro difesa estendeva la domanda ai sensi dell'art. 44 lett. B della l.184/83; venivano acquisite la relazione sociale 11.3.15 (che dipingeva in termini tour court positivi la situazione familiare del nucleo e il rapporto delle ricorrente con le minori delle quali richiedevano l'adozione) e l'informativa 19.11.14 della Stazione Carabinieri Torino Barriera Casale.

Le ricorrenti depositavano memoria conclusiva.

In diritto

La specularità dei due ricorsi induce alla riunione dei relativi procedimenti.

L'adozione dapprima richiesta nei ricorsi è quella prevista dall'art. 44 lett.d l.184/83. Recita tale norma: "I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7....d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo".

Punto della lite appare, preliminarmente, la ricerca del significato dell'espressione "costatata impossibilità di affidamento preadottivo". La norma venne prevista dal legislatore (sul punto i lavori preparatori, e l'applicazione giurisprudenziale dei primi anni, e comunque del tutto maggioritaria, sono univoci) al fine di permettere l'adozione dei minori in stato di abbandono quando, per verificata impossibilità in fatto di affidamento preadottivo (per le condizioni psico fisiche del minore, la sua età, la sua

storia di accudimento ecc.) fosse precluso al minore ogni esito adottivo, e tanto non ne realizzasse il superiore interesse (ex art. 57 n.2 l.184/83).

La difesa delle ricorrenti assume, ricordando l'opinione espressa dalla Corte d'Appello di Firenze (sentenza 1274/2012) e dal Tribunale minorile milanese (sentenza 626/2007), e soprattutto dal Tribunale per i minorenni di Roma (sentenza 30.7.14) che la impossibilità di cui alla norma non sia da riferire alla sola impossibilità di fatto di affidamento preadottivo, ma anche alla impossibilità giuridica di tale affidamento; posto che un affidamento preadottivo di un minore non in stato di abbandono è giuridicamente impossibile, tanto consentirebbe, ad avviso della surriferita opinione, di considerare integrato il requisito, della impossibilità di cui alla lettera d) dell'art. 44 l.ad., ove l'adozione si fatta realizzi il superiore interesse del minore.

La circostanza che la difesa delle ricorrenti riconosca che la fattispecie offerta alla conoscenza del tribunale minorile romano sia "in tutto e per tutto coincidente con il caso in esame" (pag.7 del ricorso), e che ripercorra le argomentazioni fatte proprie dalla sentenza capitolina citata, consente di affrontare il tema in diritto tentando la falsificazione (in senso popperiano) delle affermazioni di tale sentenza, per concludere, ove la falsificazione non riesca, per la loro fondatezza, e dunque per la fondatezza dei ricorsi.

Assume la recente opinione del tribunale minorile romano che la impraticabilità dell'affidamento preadottivo possa dipendere non solo da una impossibilità di fatto, ma anche da "...una impossibilità di diritto, che permette di tutelare l'interesse dei minori (anche non in stato di abbandono) al riconoscimento di rapporti di genitorialità più compiuti e completi. Tale interpretazione è pienamente conforme alla littera legis, che prevede come unica condizione per l'adozione di cui all'art. 44 lett.d) l'impossibilità dell'affidamento preadottivo e non l'impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo di un minore in stato di abbandono..." (Trib. Min.Roma 30.7.14).

Tale opinione offre una lettura della norma ove, a fronte di un minore non in stato di abbandono, e dunque ove non sia giuridicamente configurabile il suo affidamento preadottivo, pure la realizzazione del suo superiore interesse ne consentirebbe la adozione.

Ad avviso di questo Collegio ritenere compresa la "impossibilità giuridica" nella nozione di impossibilità di affidamento preadottivo conduce ad una lettura eversiva della norma, che diviene così, inammissibilmente, un grimaldello per forzare la struttura stessa della tutela offerta al minore. Se un affidamento preadottivo è "giuridicamente impossibile" significa che non può essere disposto ai sensi di legge; che, dunque, non vi è giuridico spazio per una vicenda adottiva nei canoni della normazione positiva.

Se un minore non è in stato di abbandono, in altri termini, posto che è "giuridicamente impossibile" sia collocato in affidamento preadottivo, tanto significa che non è consentito dall'ordinamento che possa conoscere l'adozione di cui alla lettera d) dell'art. 44. l.184/83.

La contraria opinione conduce tra l'altro, proprio perché eversiva del dato normativo, a ritenere adottabile nella forma della lett. d) ogni e qualunque minore non in stato di abbandono (perché normo-accudito da madre e padre), ove tanto realizzi il suo preminente interesse. Tale conclusione è palesemente inaccettabile alla luce del dato positivo, poiché condurrebbe all'accoglimento della domanda di adozione proveniente da ogni soggetto (desideroso – e titolato, in forza di un ottimo rapporto, educativo o accuditivo con il minore - di diventarne il padre 2, o madre 2; o 3, o 4, ecc.) che intenda adottare il minore – come detto, definitivamente non in stato di abbandono - nella forma della lettera d), al fine di "ampliarne" l'accudimento o le risorse economiche, in prospettiva anche successiva (e così, sotto vari aspetti, senz'altro realizzando il suo

interesse meglio e più ampiamente rispetto alle possibilità complessive dei genitori biologici): il che appare francamente inconcepibile e contrario alla nozione medesima di adozione, fatta propria dal legislatore italiano.

Argomenti in contrario non possono trarsi dalla opinione della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza 30.9-7.10.1999, riferita alle lettere a) e c) dell'art. 44 l.183/84, e, dunque, non riguardante la presente fattispecie: viceversa, il recente assunto di cui alla sentenza 27.9.13 n. 22292 è in grado di fortificare la linea argomentativa del Tribunale. Infatti, con il detto arresto la Suprema Corte insegna che "... la norma contenuta nell'art.44 individua delle ipotesi tassative e di stretta interpretazione. Cosicché è contrario alla ratio legis dell'art. 44 dilatare la nozione di "impossibilità di affidamento preadottivo" ricomprendendovi non solo l'ipotesi del mancato reperimento (o del rifiuto) di aspiranti all'adozione legittimante, ma anche l'ipotesi di contrasto con l'interesse del minore....l'ipotesi dell'adozione per impossibilità di affidamento pre adottivo rappresenta una ipotesi subordinata al mancato esito della adozione legittimante...Vi è in sostanza nel sistema normativo una scelta del legislatore per l'adozione legittimante che può essere disattesa solo nel caso in cui il suo esito sia negativo...".

La premessa necessaria del ragionare della Corte è, evidentemente, che il minore della cui adozione in casi speciali si tratta sia in stato di abbandono: solo in tal caso, infatti, è consentito il riferimento al "mancato esito della adozione legittimante".

Tanto è sufficiente per respingere i ricorsi ex art. 44 lett.d) l.184/83, posto che [redacted] [redacted] stando alle univoche risultanze degli atti, non versano in stato di abbandono, e sono anzi ottimamente accudite e seguite dalle rispettive madri.

L'art. 57 l.184/83 impone infatti al Tribunale (al n. 1 del 1° comma) la verifica dei presupposti di cui all'art. 44, oltre che (al n.2 del 1° comma) l'accertamento della realizzazione, da parte dell'adozione, del preminente interesse del minore. La verifica della mancanza di uno dei presupposti di cui all'art. 44 l.184/83 lett. D), e dunque dello stato di abbandono di delle ridette minori, esime il Tribunale dall'accertamento di cui al n.2 della citata norma.

Resta la valutare la fondatezza della domanda delle ricorrenti, formulata ai sensi dell'art. 44 lett. B) l.184/83.

Tale norma prevede la possibilità dell'adozione da parte del "...coniuge nel caso in cui il minore sia figlio...dell'altro coniuge".

Le due ricorrenti si sono sposate in Danimarca (doc.4 all.ric.); pacificamente, tale matrimonio non è in grado di produrre effetti nel tessuto ordinamentale dello stato civile italiano, sicché l'unione delle ricorrenti, ai fini di causa, deve essere qualificata in termini di fatto, e non di coniugio.

Ne discende che, non essendo le ricorrenti coniugi, alla luce della lettera della legge non possono adottare ciascuna la figlia della compagna.

Occorre però analizzare se e in che termini tale diniego (imposto dalla rigidità della nozione di coniugio) possa essere superabile in via interpretativa (come proposto dal PM) ovvero individui una non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale; se cioè, si risolva in un trattamento diverso da parte della legge a fronte di una situazione (l'unione di fatto delle due ricorrenti, all'interno di un progetto esistenziale dai contorni riportabili a quelli tipici della unione matrimoniale) nella sostanza uguale a quella del coniugio (essendo la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale la domanda subordinata del PM).

Preliminarmente, occorre osservare che – sul tema del rapporto tra la nozione di matrimonio fatta propria dall'ordinamento italiano e la coppia di fatto, che ricomprende quella di coppia omosessuale – la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che

“...l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona e della vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale ... – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. E' sufficiente l'esame...delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva, dunque, che nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento...individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette...i Costituenti elaborando l'art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un'articolata disciplina nell'ordinamento civile. Pertanto...è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile ...che... stabiliva (e tutt'ora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso...questo significato del testo costituzionale non può essere superato in via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema...bensì di procedere ad un'interpretazione creativa...la normativa...non dà luogo a una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio...” (C. Cost. 21.4.10 n. 318).

Da tale insegnamento si trae che, di per sé, la circostanza che l'adozione ex art. 44 lett. B l.184/83 sia consentita al coniuge, e non al componente di coppia omosessuale, non pone dubbi di costituzionalità ex art. 3 Cost.; e che spetti alla legge, e non all'interprete, tracciare tempi, modi e limiti del riconoscimento delle coppie di fatto.

La stessa Corte di Cassazione, d'altronde, ha recentemente affermato, con riferimento alla citata sentenza della Corte Costituzionale, che “...deve ...escludersi...che la mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso determini una lesione dei parametri integrati della dignità umana e della eguaglianza...Il processo di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso non si fonda...sulla violazione del canone antidiscriminatorio dettata dall'inaccessibilità al modello matrimoniale, ma sul riconoscimento di un nucleo comune di diritti...propri delle relazioni affettive di coppia...”(Cass. 9.2.15 n. 2400).

L'arresto da ultimo prosegue rilevando che “...questo approdo non risulta modificato dai principi elaborati nelle successive pronunce della CEDU e nella sentenza n.170 del 2014 della Corte Costituzionale. La linea tracciata dalla Corte di Strasburgo in ordine al margine di apprezzamento degli Stati membri è rimasta coerente nelle sentenze Schalk and Kopf c.Austria del 24 giugno 2010, Gas e Dubois c.Francia del 15.3.12 fino alla più recente Hamalainen c.Finlandia del 16 luglio 2014. L'art. 12, ancorché formalmente riferito all'unione matrimoniale eterosessuale, non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, ma nello stesso tempo non contiene alcun obbligo a riguardo. Nell'art. 8, che sancisce il diritto alla vita privata e familiare, è senz'altro contenuto il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall'ordinamento, ma non necessariamente mediante l'opzione del matrimonio per tali unioni...Nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio fra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le

ipotesi legislative unione coniugale. Il nucleo affettivo-relazionale che caratterizza l'unione omo affettiva, invece, riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall'art. 2 Cost e mediante il processo di adeguamento e equiparazione imposto dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione..." (Cass. n.2400 del 2015, cit.).

Se ne trae che la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma di cui all'art. 44 lett. B) l.184/83 porta ad affermare:

- che appartiene al legislatore la potestà di normare i tempi, i modi e i limiti del riconoscimento giuridico della coppia di fatto, omosessuale o meno, senza che le norme costituzionali e convenzionali impongano o vietino la equiparazione di queste al matrimonio;

- che la scelta legislativa che orba il componente della coppia di fatto dalla possibilità adottiva può essere sterilizzata dalla "operazione di omogeneizzazione...svolta dal giudice comune..." (Cass. n.2400 del 2015, cit.) solo ove possa ritenersi che essa si risolva in una lesione di diritti fondamentali scaturenti dall'unione di fatto.

Quanto al primo punto, posto che manca – allo stato - un intervento legislativo di sistema (anche se tale intervento parrebbe ormai prossimo) sul tema della unione di fatto, omosessuale o meno, la previsione dell'adozione in casi particolari solo riferita al coniuge non appare irragionevole o discriminatoria.

Quanto al secondo punto, occorre chiedersi se l'adozione, da parte di un componente della unione di fatto, del figlio dell'altro componente sia un diritto fondamentale scaturente dalla unione di fatto.

La risposta non può che essere negativa. La adozione, anche nella accezione dei "casi particolari" di cui all'art. 44 l.184/83 nel sistema italiano, e dal lato dell'adottante, non appartiene al novero di diritti, tanto meno a quello dei diritti fondamentali. Non è, in altri termini, ricostruibile un diritto ad adottare il figlio di un compagno o compagna nei termini propri di un diritto fondamentale, cioè connaturato ("scaturente", parafrasando la Suprema Corte) con la unione in oggetto. Non vi è il diritto fondamentale ad avere figli, nella coppia coniugata o meno; non il diritto fondamentale ad adottare, nella coppia coniugata o meno. L'adozione in casi particolari (ma, anche, l'intero sistema di cui alla l. 184/83) tutela innanzi tutto il "preminente interesse del minore" (art. 57 l.184/83: sul quale cfr Trib. Min. Roma 30.7.14, che definisce la sottolineatura legislativa della necessità di subordinare l'adozione alla verifica della realizzazione del detto interesse una "importante chiave di lettura" dell'istituto di cui all'art. 44 citato).

Il fatto stesso che la chiave di volta e di lettura dell'adozione in casi particolare sia la realizzazione dell'interesse del minore esclude che l'adozione sia un diritto fondamentale per l'istante l'adozione medesima, visto che tale diritto non è consustanziale con l'unione tra istante e genitore dell'adottando, ma sorge solo ed eventualmente da un apprezzamento giudiziario dell'interesse del minore alla adozione; sorge, in altri termini, in maniera estranea alla genesi dei diritti fondamentali, la cui nozione, di matrice giusnaturalistica, rievoca l'idea di diritti innati e riconosciuti, e non attribuiti, dall'ordinamento giuridico ("diritti inviolabili" secondo l'art. 2 Cost., che costituisce, ai sensi della citata giurisprudenza costituzionale, il corretto ambito di riferimento della valorizzazione della unione di fatto; ma anche il limite di tale operazione).

Tanto è sufficiente per escludere la praticabilità di un intervento di "omogeneizzazione" (sempre parafrasando la Suprema Corte) per via ermeneutica del coniugio di cui alla lettera B dell'art. 44 l.184/83 con la unione di fatto; di tal che anche con riguardo a tale

domanda appare irrilevante delibare la sussistenza dell'elemento di cui al n.2 del 1° comma dell'art. 57 l.184/83.

I ricorsi devono essere dunque respinti anche con riguardo al profilo da ultimo esaminato.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nei ricorsi riuniti

Respinge i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 44 lett.B) e D della legge n. 184/83;

Si comunichi.

Torino, 9.9.15

Il Presidente est.

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario

Dott. Giuseppe Campa

TRIBUNALE PER L'APPELLO DI TORINO

Deposito del ricorso
il 11/09/2015

Il Funzionario Giudiziario

Dott. Giuseppe Campa